

SCHEDA PER IL DEPOSITO

delle indagini geologiche presso la struttura regionale competente, ai sensi del regolamento approvato con D.P.G.R. 25-10-2011, n 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1¹ in materia di indagini geologiche)

SPAZIO RISERVATO ALLA STRUTTURA
REGIONALE COMPETENTE
PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DATA
E DEL NUMERO DI DEPOSITO

La sottoscritta [Ing. Daisy Ricci](#) responsabile del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale del Comune di Pisa e del Comune di Cascina, Provincia di Pisa, relativo allo strumento della pianificazione territoriale o all'atto di governo del territorio denominato **PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE** il quale risulta a:

- Controllo obbligatorio
 Controllo a campione

compila la presente scheda per deposito in data **03 Aprile 2020**, dichiarando quanto segue:

1) TIPO DI ATTO DA ADOTTARE:

- Piano strutturale;
- Piano strutturale intercomunale;
- Variante al piano strutturale;
- Regolamento urbanistico;
- Variante al regolamento urbanistico,
- Variante al piano regolatore generale;
- Piano complesso d'intervento;
- Variante al piano complesso d'intervento
- Piano attuativo;
- Variante al piano attuativo.

**Firma del responsabile
del procedimento**

Data 03/04/2020

Modulo n. 1 foglio 2 di 3

1

2) ELENCO ELABORATI CHE VENGONO PRESENTATI AI FINI DEL DEPOSITO

- 1) scheda per il deposito, compilata, datata, firmata e timbrata in originale dal responsabile del procedimento;
- 2) attestazione della compatibilità dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio alle indagini, firmata dal progettista/i incaricato/i dello stesso strumento o atto;
- 3) certificazione dell'adeguatezza delle indagini (Dott.ssa Geol. Roberta Giorgi, Ing. Giacomo Gazzini), firmata dai tecnici incaricati all'effettuazione delle stesse;
- 4) indagini idrogeologiche e idrauliche, comprensive degli approfondimenti idrologico-idraulici, geologico-tecnici e sismici di cui all'allegato A D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R, firmate dai tecnici incaricati all'effettuazione delle stesse;
- 5) ove previsto dal piano di bacino oppure dal piano di assetto idrogeologico, il parere dell'Autorità di bacino, oppure il verbale della conferenza dei servizi di cui all'articolo 13 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011;
- 6) elaborati dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio da adottare, cui si riferiscono le indagini geologico-tecniche, con evidenziati gli ambiti interessati dalle nuove previsioni in caso di varianti, firmati dal progettista/i incaricato/i e recanti la firma del responsabile del procedimento.

Eventuali ulteriori elaborati presentati:

- certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologico-tecniche, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.G.R. 53/R 2011, datata, firmata e timbrata dal responsabile del procedimento del comune, con indicazione degli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato.
- altro: verbale incontro Autorità di Bacino 18/02/2020

**Firma del responsabile
del procedimento**

Data 03/04/2020

3) TIPOLOGIA DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE IN RELAZIONE AI CONTROLLI DA EFFETTUARE

Punto 1 - Le indagini geologico-tecniche che vengono depositate sono soggette al controllo obbligatorio da parte della struttura regionale competente in quanto si riferiscono a uno o più dei seguenti tipi di atti che il comune intende adottare:

1A: Piani strutturali o regolamenti urbanistici;

: Varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d'intervento e loro varianti, ove riguardanti aree classificate dal punto di vista sismico o dal punto di vista idraulico o geomorfologico in "pericolosità elevata" o in "molto elevata", secondo le classificazioni di cui all'allegato A del D.P.G.R. 53/R 2011, qualora:

- 1) prevedano nuova infrastrutture a rete o puntuali, ad eccezione dei parcheggi a raso e dei tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti non superiori a duecento metri lineari;
- 2) prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a cinquanta metri quadrati;
- 3) prevedano il mutamento della destinazione d'uso a fini abitativi di edifici aventi diversa destinazione;
- 4) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione di quanto previsto dalle direttive di cui all'allegato A del D.P.G.R. 53/R/2011, è attribuita "fattibilità limitata" dalle indagini geologiche allegata alla variante, ove previste, o dalle indagini geologiche già elaborate e depositate;

1C: Piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati dal punto di vista sismico o dal punto di vista idraulico o geomorfologico in "pericolosità elevata" o "molto elevata", secondo la classificazione di cui all'allegato A del D.P.G.R. 53/R 2011;

1D: Varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori vigenti, piani complessi d'intervento o piani attuativi, che comportino una riduzione dalle classi di pericolosità elevata o molto elevata a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.

Punto 2 - Le indagini geologiche che vengono depositate sono soggette a controllo a campione da parte della struttura regionale competente in quanto non rientrano in alcuno dei tipi di atti elencati al precedente punto 1.

**Firma del responsabile
del procedimento**